



Città metropolitana
di Roma Capitale



Segreteria Tecnico-Operativa
ATO2 - ATO2
e-mail:m.paterno@ato2roma.it

Proposta n. P4383 del
08/10/2025

Il Dirigente del servizio
Paternostro Massimo

Responsabile dell'istruttoria

Micheletti Lorena

Responsabile del procedimento

Paternostro Massimo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 99 Pr 1 Tit 7 Mac 2
Capitolo/Articolo 702002 / 28
CDR ATO2
Impegno n. 6770/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: B86FBCFC9C Sottoscrizione abbonamento annuale "Rivista Italiana del Petrolio - Staffetta acqua". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paternostro Massimo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Vista

la Determinazione dirigenziale annotata al R.U. n. 4817 del 13/12/2024, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2025-2027 della STO ATO 2 Roma Lazio Centrale, approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera n.1-25 del 28/04/2025;

premesso

che, a seguito dell'ememanzione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la L.R. Lazio n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI);

che, con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in

tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che, l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

tenuto conto

del D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n°78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici" integrato con:

-la versione 2.0 del 30 maggio 2023: modifiche all'art.108 comma 7 introdotte dal dl 58/2023;

-con la versione 3.0 del 13 luglio 2023: integrazione delibera ANAC del 20 giugno 2023;

-con la versione 4.0 del 9 ottobre 2023 o modifiche all'art.108 comma 7 introdotte dal dl 51/2023 convertito in legge 87/2023;

della delibera ANAC n.261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 36/2023 del 31 marzo 2023, recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

visto, in particolare

l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che stabilisce l'inizio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici con la predisposizione di un apposito atto, con il quale la stazione appaltante prenda atto della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il successivo comma 2 il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

l'art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che stabilisce le soglie di rilevanza europea per lavori, servizi e forniture;

l'art. 50, comma b, del D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, sopra richiamato, secondo cui "l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

considerato

che per la propria attività istituzionale la STO, necessita di acquistare un servizio di abbonamento alla rivista tecnico settoriale in materia di fonti di energia denominata "staffetta Acqua", della durata di un anno a partire dall'attivazione e non rinnovabile automaticamente;

che al riguardo la società "RIP Rivista Italiana Petrolio S.r.l." [REDACTED]

[REDACTED] ha trasmesso il modulo di sottoscrizione per l'acquisto del servizio di abbonamento comunicando i costi che sono pari ad € 390,00 oltre IVA al 4% di € 15,60 per un totale di € 405,60 IVA compresa;

che il servizio, fornito dalla società "RIP Rivista Italiana Petrolio S.r.l." [REDACTED]

[REDACTED] soddisfa pienamente le esigenze della STO e il costo sopra riportato si ritiene congruo;

che pertanto, anche in relazione all'esiguità degli importi, l'acquisto del medesimo si manifesta come la soluzione più efficiente per la STO;

Preso atto che la spesa di euro 405,60 trova copertura come di seguito indicato:

| | | |
|-------------------|------------|---|
| Missione | 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI |
| Programma | 1 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |
| Titolo | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |
| Macroaggregato | 2 | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI |
| Capitolo/Articolo | 702002 /28 | ATO2 - SPESE LEGATE ALLE ATTIVITA TECNICO/AMMINISTRATIVA |
| CDR | ATO2 | ATO2 |
| CCA | | |
| Es. finanziario | 2025 | |
| Importo | 405,60 | |
| N. Movimento | | |

Conto Finanziario: S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

ritenuto, pertanto, necessario provvedere in modo tempestivo all'acquisto del servizio di abbonamento alla rivista tecnico settoriale in materia di fonti di energia denominata "staffetta Acqua fornito dalla società "RIP Rivista Italiana Petrolio S.r.l." [REDACTED]

preso atto che il costo di tale acquisto per un anno, è quantificato in € 390,00 oltre IVA al 4% di € 15,60 per un totale di € 405,60 IVA compresa;

considerato altresì

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Massimo Paternostro, dirigente della STO ATO2;-

vista la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 da parte del responsabile del procedimento e attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

visto l'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

per quanto in premessa e parte integrante del presente atto

di impegnare la somma di € 405,60 IVA compresa, per l'acquisto del servizio di abbonamento alla rivista tecnico settoriale in materia di fonti di energia denominata "staffetta Acqua", fornito dalla società "RIP Rivista Italiana Petrolio S.r.l." [REDACTED]

[REDACTED] della durata di un anno a partire dall'attivazione e non rinnovabile automaticamente, visto in particolare:

l'art. 50, comma b, del D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, sopra richiamato, secondo cui "l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

di provvedere all'immediata risoluzione del contratto per il servizio in oggetto qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi e al proseguimento del rapporto contrattuale;

Di imputare la spesa di euro 405,60 come di seguito indicato:

Euro 405,60 in favore di RIP RIVISTA ITALIANA PETROLIO S.R.L. [REDACTED]

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|-------------|------|--------|------|--------------|
| 99 | 1 | 7 | 2 | 702002 / 28 | ATO2 | 00000 | 2025 | 6770 |

CIG: B86FBCFC9C

di liquidare, in unica soluzione al momento dell'attivazione del di abbonamento alla rivista tecnico settoriale in materia di fonti di energia denominata "staffetta Acqua", fornito dalla società "RIP Rivista Italiana Petrolio S.r.l." [REDACTED]

[REDACTED] per un totale di € 405,60 IVA compresa, dietro presentazione di regolare fattura secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72, previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana Roma Capitale.